



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 17 dicembre 2020 n.219

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;*
- *viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;*
- *vista l'Ordinanza n.4-2020 – Dichiarazione di stato di emergenza di sanità pubblica – emanata dal Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale in data 29 ottobre 2020;*
- *preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e dell'incremento dei casi nella Repubblica di San Marino e fuori territorio;*
- *e pertanto al fine di potenziare ulteriormente le misure di contenimento e contrasto alla diffusione della malattia infettiva COVID-19;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.25 adottata nella seduta del 14 dicembre 2020;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

POTENZIAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

Art.1

(Trasporto studenti)

1. Sui mezzi pubblici adibiti al trasporto scolastico, le misure di contenimento della trasmissione del virus, ed in particolare il corretto uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la sanificazione delle mani e il rispetto del corretto distanziamento previsto, devono essere garantite da apposito personale. Tale personale ha la facoltà di identificare e segnalare alle autorità competenti, coloro che non rispettano le suddette misure di prevenzione.

Art.2

(Contact tracing)

1. Le indagini epidemiologiche connesse al tracciamento dei contatti (Contact tracing), sono svolte da operatori sanitari, dipendenti ISS, dunque da agenti pubblici. La verifica dei contatti stretti dei pazienti positivi al SARS-CoV-2 è una misura di sanità pubblica.

2. In merito alle indagini di cui al comma 1, chi rende dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi delle norme penali vigenti in materia di falsità in atti pubblici, scritture private, dichiarazioni, certificazioni, loro utilizzo e soppressione.

3. A tutela del personale sanitario le telefonate svolte per il contact tracing possono essere registrate, rimanendo a disposizione delle autorità competenti al solo fine di eventuali ricorsi.

Art.3

(Coprifuoco)

1. Rimane fermo l'obbligo di chiusura delle attività aperte al pubblico alle ore 24.00. A partire dal 18 dicembre 2020 e fino a nuova disposizione, è dichiarato il coprifuoco dalle ore 00.30 alle ore 06.00, fatta eccezione per chi abbia necessità di spostarsi per lavoro o per urgenze di tipo sanitario.

2. I locali aperti al pubblico devono garantire la chiusura al pubblico tra le ore 00.00 e le ore 05.00.

Art.4

(Misure speciali per la serata di capodanno)

1. Al fine di evitare assembramenti al di fuori dei locali aperti al pubblico, in deroga al disposto di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto - Legge 26 novembre 2020 n. 206, la notte tra il 31 dicembre 2020 e il primo gennaio 2021 i locali aperti al pubblico hanno l'obbligo di chiusura al pubblico entro le ore 1.30. In tale occasione il coprifuoco di cui all'articolo 3 del presente decreto - legge, con le stesse prescrizioni, è fissato dalle ore 02.00 alle ore 07.00.

2. Il primo gennaio 2021 i locali aperti al pubblico hanno l'obbligo di apertura al pubblico successivamente alle ore 07.00.

Art.5

(Disposizioni in materia di ingresso a San Marino)

1. L'ingresso nella Repubblica di San Marino, per coloro che provengano da paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due paesi nei 14 giorni precedenti, è consentito a fronte della presentazione di apposito certificato che attesti la negatività al coronavirus, tramite sottoposizione a tampone molecolare non oltre 48 ore prima dell'ingresso e comunque in conformità ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica di San Marino.

2. I cittadini sammarinesi, i residenti oppure i soggiornanti che rientrino nella Repubblica di San Marino da paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due paesi nei 14 giorni antecedenti, hanno l'obbligo di comunicare preventivamente il proprio rientro al Dipartimento Affari Esteri o, nel caso di rientro per motivi d'urgenza, alla Centrale Operativa Interforze al fine di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico entro le 48 ore dal proprio rientro con spese per l'esecuzione degli accertamenti clinici e dell'eventuale isolamento a carico degli stessi. In attesa dell'esito dei test, è fatto obbligo, per i rientranti, di mettersi in autoisolamento fiduciario. Nel caso in cui gli accertamenti diano esito positivo, i soggetti rientranti sono avviati all'isolamento domiciliare. In caso di esito negativo, non incorrono in alcuna restrizione.

3. Nei casi di ingressi o rientri in territorio di soggetti provenienti dall'estero, ad eccezione di Italia e Città del Vaticano, facenti parte di delegazioni ufficiali in visita istituzionale nella Repubblica di San Marino, l'iter di cui al comma 1 è adeguato secondo specifici protocolli sanitari di volta in volta definiti in base all'organizzazione della visita e delle attività ad essa connesse.

4. La mancata segnalazione della propria provenienza, nonché il non rispetto delle prescrizioni relative a sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario, sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa pari a euro 1.000,00 (mille/00).

5. Le disposizioni di cui al Decreto - Legge 24 aprile 2020 n. 65, già prorogate dall'articolo 1, comma 4, del Decreto - Legge 31 agosto 2020 n. 145, permangono efficaci fino alla dichiarazione di fine dell'emergenza sanitaria da COVID-19 da dichiararsi con successivo atto normativo.
6. L'articolo 1 del Decreto - Legge 31 agosto 2020 n.145 è abrogato.

Art.6

(Permesso parentale straordinario per nuclei conviventi)

1. È istituito un permesso parentale straordinario, utilizzabile fino al termine dell'emergenza sanitaria che verrà dichiarato con successivo atto normativo, per un periodo continuativo o frazionato, anche in singole ore, di cui possono usufruire i componenti del nucleo di conviventi lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico, al cui interno sia presente almeno un minore di età non superiore ai tredici anni oppure una persona disabile o non autosufficiente e per i quali non sia possibile attivare le modalità di lavoro dal domicilio di cui al Decreto – Legge 24 luglio 2020 n.122 o alla Legge 13 novembre 2020 n. 202.
2. Il permesso è fruibile esclusivamente:
 - a) nei periodi di sospensione ordinari dei servizi educativi per l'infanzia, delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e delle attività nelle strutture diurne per la disabilità o la non autosufficienza del dipartimento socio-sanitario;
 - b) in caso di sospensione straordinaria dei servizi di cui alla lettera a), anche nei casi in cui la sospensione sia limitata solamente alla singola classe;
 - c) in caso di quarantena preventiva o di contagio del minore di tredici anni o della persona disabile o non autosufficiente, qualora il genitore o membro del nucleo di conviventi non sia sottoposto egli stesso al medesimo provvedimento di isolamento.
3. Tale permesso parentale prevede, per i dipendenti del settore privato, la corresponsione di indennità del 20% del salario dovuto a carico della Cassa Ammortizzatori Sociali, mentre per i dipendenti del settore pubblico un trattamento retributivo ridotto al 20%. Per entrambe le tipologie di lavoratori è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa e vincola il datore di lavoro al divieto di licenziamento, con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
4. La fruizione del permesso parentale è riconosciuta alternativamente ai membri del nucleo di conviventi lavoratori dipendenti ed è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) i membri del nucleo di conviventi lavoratori dipendenti abbiano già usufruito delle ferie e permessi residui 2019 e 2020 nonché delle ferie maturate al mese di richiesta del permesso;
 - b) nel nucleo di conviventi non vi siano persone disoccupate, inoccupate, che beneficino di Cassa Integrazione Guadagni o che siano in ferie, maternità, aspettativa o permessi retribuiti o non retribuiti o che lavorino dal domicilio.
5. Il permesso può essere richiesto solamente nei periodi e orari lavorativi degli altri componenti del nucleo di conviventi.
6. Qualora nel nucleo di conviventi vi siano lavoratori autonomi, il permesso per il richiedente è concesso solamente se la sede operativa del lavoratore autonomo non corrisponda con il domicilio di residenza.
7. Il permesso non può essere richiesto dai dipendenti che risultino essere amministratori o soci e dai dipendenti che risultino essere coniugi o parenti sino al secondo grado del titolare, dei soci o dell'amministratore.
8. Ai membri dei nuclei di conviventi che rientrano nelle casistiche di cui al comma 1, sono concesse ulteriori ore di permesso parentale senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, da utilizzarsi negli orari non coperti dai servizi educativi per l'infanzia, delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e delle attività nelle strutture diurne per la disabilità o la non autosufficienza del dipartimento socio-sanitario, nei limiti e nelle modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Permangono, anche in questo caso, il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

9. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

10. La richiesta deve essere presentata al datore di lavoro e all'Istituto per la Sicurezza Sociale almeno cinque giorni prima dell'inizio del permesso, salvo motivati casi di urgenza, compilando apposita modulistica predisposta dall'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art.7

(Misure straordinarie relative ai lavoratori in quarantena)

1. Il lavoratore che si trovi in quarantena o in isolamento domiciliare e che dunque goda dell'indennità di malattia da parte dell'ISS, è obbligato all'astensione dal lavoro ivi incluso il lavoro dal domicilio o lavoro agile.

2. In via eccezionale e fino alla fine dell'emergenza sanitaria, da dichiararsi con successivo atto normativo, i soli dipendenti in quarantena possono richiedere volontariamente di rinunciare al periodo di copertura della malattia a fronte di lavoro dal domicilio così come definito dall'articolo 6 del Decreto - Legge 24 luglio 2020 n.122 o come successivamente regolato nelle modalità previste dall'articolo 8 della Legge 13 novembre 2020 n.202. In tal caso viene interrotta l'erogazione delle indennità di malattia da parte dell'ISS e il datore di lavoro è tenuto alla corresponsione dello stipendio al proprio dipendente.

3. È vietato, per i pazienti in isolamento domiciliare, sintomatici o non sintomatici, svolgere attività lavorativa dal domicilio o in lavoro agile.

4. Il datore di lavoro che richieda al proprio dipendente di prestare la sua opera dal domicilio o in lavoro agile durante un periodo di quarantena, in assenza delle procedure e limitazioni stabilite nel presente articolo, oppure che lo richieda al proprio dipendente in isolamento domiciliare, è perseguito ai sensi delle sanzioni previste per il lavoro irregolare, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

5. È dato mandato alle forze di polizia e agli uffici di controllo preposti, di intensificare i controlli al fine di scongiurare il verificarsi delle irregolarità di cui al presente articolo.

Art.8

(Personale ISS)

1. In via eccezionale, in favore del personale sanitario non dirigente che volontariamente, al di fuori dell'orario contrattuale di lavoro, ha prestato la propria attività per l'espletamento di specifiche attività aggiuntive rese necessarie per far fronte all'emergenza COVID-19, quali a titolo esemplificativo la somministrazione delle vaccinazioni antinfluenzali, è corrisposta una remunerazione forfettaria pari a 15 euro l'ora, in luogo del recupero orario nell'ambito della flessibilità. Le modalità circa le verifiche delle attività aggiuntive effettivamente prestate e la conseguente liquidazione sono definite dal Comitato Esecutivo dell'ISS.

2. In via eccezionale, al personale infermieristico chiamato a svolgere nell'ambito della gestione dell'emergenza da COVID-19 complesse attività di coordinamento, aggiuntive rispetto all'ordinario coordinamento dei reparti, quali il coordinamento infermieristico delle attività di assistenza dei pazienti contagiati e gestiti a livello domiciliare o il coordinamento infermieristico del reparto COVID-19, è riconosciuto un compenso forfettario mensile onnicomprensivo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), sino al termine dell'emergenza sanitaria medesima.

3. Il personale dipendente dell'ISS coinvolto nella gestione dell'emergenza sanitaria che non abbia potuto usufruire, stante il blocco previsto con precedenti provvedimenti, dei congedi ordinari, permessi straordinari o flessibilità oraria arretrati, mantiene il diritto di poterne usufruire entro il 31 dicembre 2021. I recuperi orari nell'ambito della flessibilità debito/credito autorizzata dal Direttore Generale ISS possono essere effettuati, anziché entro il termine ordinario dei successivi sei mesi, entro il termine di un anno.

Art.9
(Proroghe)

1. Ai fini del rimborso del prestito d'onore di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge 4 dicembre 2015 n. 178, il pagamento delle rate in scadenza al 31 dicembre 2020 deve intendersi prorogato, in via straordinaria, al 31 marzo 2021.
2. Il termine per la definizione dell'Accordo Interconfederale previsto dall'articolo 8, comma 1, della Legge 13 novembre 2020 n.202 è prorogato al 28 febbraio 2021.
3. Le disposizioni contenute nell'articolo 8 del Decreto - Legge 27 maggio 2020 n.92 sono prorogate oltre il 31 dicembre 2020 e restano in vigore fino al termine dell'emergenza sanitaria da dichiararsi con successivo atto normativo.

Art.10
(Modifica del calendario scolastico)

1. In deroga alla normativa in materia, le modifiche al calendario scolastico 2020/2021 sono proposte dal Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura al Congresso di Stato, senza necessità del parere della Consulta per l'Istruzione.

Art. 11
(Prestazione di giuramento con la forma della teleconferenza/videoconferenza)

1. In forza delle disposizioni vigenti per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19 e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria derivante da tale diffusione, il giuramento avanti agli Eccellentissimi Capitani Reggenti previsto dalle norme vigenti, da prestarsi da persone non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, può essere utilmente reso con le modalità e il rispetto di quanto espressamente disciplinato nei successivi commi.
2. Chi intende prestare giuramento avvalendosi della facoltà di cui al comma 1 è tenuto a farne richiesta motivata alla Reggenza per il tramite dell'Ufficio Segreteria Istituzionale, allegando copia di documento di identità. La richiesta può essere inoltrata anche per posta elettronica.
3. I Capitani Reggenti, il Segretario di Stato per gli Affari Interni, o altro Segretario di Stato da questi delegato, e due testimoni, ricevono il giuramento stando a Palazzo Pubblico in collegamento da remoto con colui che presta giuramento, a sua volta in collegamento da remoto dal proprio domicilio, ufficio o sede da lui individuata, il quale è tenuto a dare lettura integrale della formula prevista.
4. Il Segretario di Stato redige il verbale di giuramento, dando formalmente atto di aver ricevuto il giuramento medesimo con le modalità prescritte dal presente articolo, alla presenza dei Capitani Reggenti e dei due testimoni che sottoscrivono il verbale medesimo insieme allo stesso Segretario di Stato.

Art. 12
(Misure straordinarie relative ai concorsi pubblici)

1. In forza delle disposizioni vigenti per contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19 e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria derivante da tale diffusione, le prove orali dei concorsi, nel caso di candidati sottoposti a quarantena o in isolamento domiciliare, possono tenersi con la Commissione Esaminatrice in presenza e con l'esaminato in collegamento da remoto.

2. Le modalità di svolgimento delle prove di cui al comma 1 sono indicate nel bando ovvero, nel caso di procedure di concorso pendenti alla data del presente decreto - legge, preventivamente comunicate dalla Commissione giudicatrice ai candidati.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 dicembre 2020/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

